

## REGOLAMENTO (CE) N. 801/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2007

**relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

deve ritenere che tali paesi abbiano optato per una procedura di autorizzazione scritta preventiva.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

- (5) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento sostituiscano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def. <sup>(2)</sup>. Il regolamento (CE) n. 1547/1999 deve pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (1) Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all'allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
- (2) In tali richieste a ciascun paese è stato chiesto di indicare quali delle opzioni seguenti avesse scelto in relazione a detti rifiuti: il divieto, una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte oppure nessun controllo.
- (3) La Commissione ha ricevuto una risposta alle richieste scritte da Algeria, Andorra, Argentina, Bielorussia, Botswana, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Costa Rica, Federazione russa, Filippine, Guyana, India, Liechtenstein, Moldavia, Oman, Perù, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam.
- (4) Alcuni paesi non hanno inviato conferma scritta relativa alla possibilità di esportare verso di essi dalla Comunità rifiuti destinati al recupero. Di conseguenza, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, si

*Articolo 1*

L'esportazione, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, di rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, è disciplinata da procedure che riflettono la scelta operata da tali paesi tra:

- a) divieto,
- b) una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive, oppure
- c) nessun controllo nel paese di destinazione,

secondo quanto indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).